

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1837

Incentivi alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in attuazione dell'art. 1, commi 495 e ss. della L. n. 160/2019 e del D.P.C.M. del 28/12/2020. Approvazione schema Convenzione.

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro, Dott.ssa Angela Pallotta, verificata e confermata dal Dirigente delegato della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue.

La Legge n. 145 del 30.12.2018 (Finanziaria 2019) all'art. 1, commi 446-449, ha introdotto disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale LSU prevedendo la possibilità, nel triennio 2019-2021, per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, mediante espletamento di selezioni riservate e assegnando l'organizzazione di tali procedure, da espletarsi per figure professionali omogenee, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

La Legge n. 160 del 27.12.2019 (Finanziaria 2020) all'art. 1, commi 495-497, al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, commi 446-449, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Finanziaria 2019), ha introdotto la possibilità, limitatamente all'anno 2020, per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato anche a tempo parziale dei lavoratori di che trattasi, anche in sovrannumero, in deroga alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della Legge n. 296 del 27.12.2006.

L'art. 1, comma 497, ha precisato che, ai fini di cui al comma 495, le Amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della Legge n. 296 del 27.12.2006, ripartite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai fini del riparto del contributo previsto dall'art. 1, comma 497 della citata Legge n. 160/2019, le Amministrazioni interessate hanno proceduto all'invio di apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2020, pubblicato sulla GURI n. 38 del 15 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili, sono state ripartite, per l'annualità 2020, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

L'importo annuo procapite dell'incentivo a regime è pari ad euro 9.296,22, riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro – se a tempo pieno o parziale – ed erogabile dalla data di assunzione a tempo indeterminato e cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali.

A fronte di richieste di contributi da parte dei Comuni della Regione Puglia relative a n. 473 lavoratori da stabilizzare, con il suddetto D.P.C.M. ne sono state autorizzate n. 333, come risultanti dall'allegato 1 allo stesso DPCM. Le risorse assegnate alla Regione Puglia per l'anno 2020 per le n. 333 stabilizzazioni previste ammontano ad euro 3.095.641,26.

Le assunzioni incentivate, di cui al D.P.C.M. del 28 dicembre 2020, inizialmente previste entro il 31/12/2020, potevano essere effettuate sino al 31 luglio 2021, come previsto dall' art. 8 della Legge n. 76 del 28.05.2021 di conversione del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021.

L'art. 1, comma 3 del D.P.C.M. stabilisce che le risorse sono assegnate alle Regioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Con nota prot. n. 6152 del 05/03/2021 il MLPS ha trasmesso le istruzioni esplicative relative alla procedura per l'accesso al contributo annuo a seguito di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 81/2000.

Con D.G.R. n. 1071 del 23/06/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, al fine di modificare le previsioni di entrata e di spesa in ragione delle risorse assegnate e sono stati istituiti i relativi capitoli di entrata e di spesa.

Con la medesima Deliberazione n. 1071/2021 è stato previsto che, con riferimento alle annualità successive al 2021, si procederà agli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio, nei limiti delle risorse necessarie in conseguenza delle effettive stabilizzazioni effettuate rispetto a quelle programmate con il D.P.C.M. del 28/12/2020.

Con nota prot. n. 13293 del 02/11/2021, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del MLPS ha trasmesso la convenzione, già firmata da parte ministeriale, con la quale sono assegnate a Regione Puglia le risorse finanziarie di cui al citato articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari complessivamente a € 3.095.641,26, relativi all'annualità 2020, e definiti gli adempimenti in capo alle Amministrazioni coinvolte ai fini del trasferimento delle stesse.

Visti

- Il D.Lgs. 468/1997;
- Il D.Lgs. 81/2000;
- La L. n. 388/2000 ed, in particolare, l'art. 78 comma 2 lettera a);
- La L. 145 del 30.12.2018 (Finanziaria 2019) ed, in particolare, l'art. 1 c. 446-449;
- La L. 160 del 27.12.2019 (Finanziaria 2020) ed, in particolare, l'art. 1 c. 495 - 497;
- La L. 178 del 30.12.2020 (Finanziaria 2021) ed, in particolare, l'art. 1 c. 292-296;
- La Legge 28 maggio 2021, n. 76 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" ed, in particolare, l'art. 8;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2020;
- La D.G.R. n. 1071 del 23/06/2021 "Incentivi alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in attuazione dell'art. 1, commi 495 e ss. della L. n. 160/2019 e del D.P.C.M. del 28/12/2020. Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 - 2023, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa";
- La D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di

Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- l’A.D. n. 2 del 02/11/2021 del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione ad oggetto “Conferimento delega all’assolvimento delle attività di ordinaria amministrazione della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro alla Dott.ssa Angela Di Domenico - Art. 24, comma 3, dell’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n.22 del 22 gennaio 2021”;

Tutto ciò premesso e precisato, con l’adozione del presente atto, si intende:

- 1) approvare lo schema di Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - il quale, tra l’altro, prevede espressamente che le risorse assegnate, pari a euro 3.095.641,26, relativi all’annualità 2020, sono finalizzate a incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di n. 333 lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e saranno trasferite a Regione previa richiesta al MLPS sulla base degli esiti delle istruttorie condotte dalla medesima Regione;
- 2) delegare il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A);

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. f) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A);
4. di demandare alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro gli adempimenti per l’esecuzione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro

Dott.ssa Angela Pallotta

Il Dirigente delegato della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro

dott.ssa Angela Di Domenico

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore proponente

Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A);
4. di demandare alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro gli adempimenti per l'esecuzione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

**REGIONE
PUGLIA**

Di Domenico
Angela
12.11.2021
10:06:49
GMT+01:00

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua la platea dei lavori socialmente utili a carico del Fondo indicato nel precedente capoverso;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'articolo 1, comma 495, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il citato articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale “a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro” a valere sul predetto Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale a decorrere dall'anno 2020 le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2020, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze - registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 e all'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri al n. 354, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2021 - con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al suindicato decreto, sono state ripartite, per l'annualità 2020, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto:

	A	B	C	D (B x C)
	N. LSU FSOF AL 14/7/2020	N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE - 2020	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
BASILICATA	65	41	9.296,22	381.145,02
CALABRIA	1.935	1.735	9.296,22	16.128.941,70
CAMPANIA	2.983	2.485	9.296,22	23.101.106,70
PUGLIA	539	333	9.296,22	3.095.641,26
TOTALE	5.522	4.594	9.296,22	42.706.834,68

VISTA in particolare la quota relativa alla Regione Puglia, pari complessivamente ad € 3.095.641,26 (tremilioninovanquacinquemilaseicentoquarantuno/26) per le assunzioni a tempo indeterminato dei 333 lavoratori ancora compresi nel c.d. bacino LSU di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 alla data del 14 luglio 2020, per i quali sono state presentate istanze ammissibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO altresì l'articolo 3 del decreto del D.P.C.M., laddove è previsto che le risorse suindicate saranno assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento;

CONVENGONO

ARTICOLO 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, sono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari complessivamente a € 3.095.641,26 (tremilioninovanquacinquemilaseicentoquarantuno/26), come

ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2020, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Tali risorse sono destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 333 lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nel bacino di pertinenza della suddetta Regione alla data del 14 luglio 2020, per i quali sono state presentate istanze ammissibili ai fini del riparto.

3. L'importo annuo pro-capite dell'incentivo a regime è pari a € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22), riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro - se a tempo pieno o parziale - ed è erogabile dalla data di assunzione a tempo indeterminato e cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali.

4. La Regione si impegna ad adottare e pubblicare le disposizioni procedurali per l'ammissione al finanziamento dei soggetti interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.

ARTICOLO 2

1. In relazione alle risorse destinate ad incentivare le assunzioni di 333 lavoratori socialmente utili, la Regione Puglia si impegna a svolgere l'istruttoria delle istanze e, all'esito di questa, a richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione l'importo da trasferire, specificando beneficiari, numero, elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori socialmente utili interessati, dati relativi all'assunzione a tempo indeterminato, alle cancellazioni ed alle eventuali cessazioni. La domanda da presentare ogni anno, inoltre, deve recare le dichiarazioni che i lavoratori stabilizzati sono in servizio presso il soggetto beneficiario dell'incentivo, che sono state eseguite le comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e le cancellazioni dei lavoratori dalle pertinenti liste presso i Centri per l'Impiego nonché dal Sistema informatico di monitoraggio del bacino LSU gestito da Anpal Servizi spa.

3. Le somme richieste saranno trasferite, per l'erogazione ai beneficiari, dal Ministero sul conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previo controllo delle suddette dichiarazioni - ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - per un campione di almeno il 10% dei lavoratori riportati in ogni domanda.

4. La Regione si impegna, infine, a fornire assicurazione al Ministero dell'avvenuta erogazione dell'incentivo a ciascun beneficiario.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da DE LUCA

AGNESE
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI



Per la Regione Puglia

Il Direttore Generale

Dott.ssa Silvia Pellegrini